

Codice A1507A

D.D. 23 dicembre 2015, n. 1058

Flavia Cooperativa edilizia a proprieta' indivisa autorizzazione alla cessione in proprieta' ai soci assegnatari del patrimonio realizzato nel Comune di Caraglio Via Rocca Stella codice intervento 361. Art.18 legge 17 febbraio 1992 n. 179.

Premesso che:

- la legge 17 febbraio 1992 n. 179 “all’art. 18 autorizza le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, a chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento;

- la legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 “Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprieta' indivisa” all’art. 1 stabilisce che la Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi edilizi in corso, nonche' per ridurre l'onere da porre a carico dei singoli soci, concede agevolazioni finanziarie per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione semplice ai propri soci, a favore delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa che risultino assegnatarie di uno dei finanziamenti statali di cui agli artt. 55 lettera c), 68 lettera b) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 6 legge 27 maggio 1975, n. 166 e legge 16 ottobre 1975, n. 492;

- la deliberazione n. 620 – C. R. 8441 del 18 maggio 1993 approva quanto proposto dalla Giunta Regionale con D. G. R. n. 92 –23515 del 15/03/1993 ad oggetto: “Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa in attuazione dell’art. 18 della legge 17.2.92, n. 179. Determinazione in merito ai contributi regionali già erogati ai sensi della legge regionale 17.5.76, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Proposta al Consiglio”;

- la legge 30 aprile 1999, n. 136 all’art. 1 commi 8 e 9, introduce il vincolo della delibera del consiglio di amministrazione e dell’alienazione di non più di un terzo delle abitazioni assistite da agevolazioni pubbliche e dell’impiego delle plusvalenze realizzate con l’attuazione del piano di cessione per l’incremento del proprio patrimonio di alloggi in godimento;

- la legge 1 agosto 2002, n. 166 riduce la quantità minima di alloggi, per poter far richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà dal 60% al 50 % e stralcia quanto precedentemente modificato con la legge 30 aprile 1999, n. 136 in riferimento al piano di cessione e al vincolo dell’alienazione di non più di un terzo delle abitazioni assistite da agevolazioni pubbliche;

- l’Accordo di Programma, siglato il 26 ottobre 2000 in attuazione dell’art. 63 del D.L.vo 31/3/98 n. 112, tra il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane già Segretario Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte, trasferisce tutta la competenza sulla cessione in proprietà del patrimonio edilizio a proprietà indivisa, finanziato con leggi antecedenti alla legge 457/78, in capo alla Regione Piemonte e di conseguenza anche la restituzione dei contributi, a seguito della cessione degli alloggi, viene introitata dalla Regione;

- la deliberazione n. 11 – 14882 del 28.02.2005 avente per oggetto: Legge 17 Febbraio 1992, n. 179, art. 18 “Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa”. Legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 e successive modificazioni. Criteri e modalità ai fini della restituzione dei contributi” ha definito i termini temporali di validità

dell'autorizzazione alla cessione in proprietà e esplicitato le modalità per il calcolo e la restituzione dei contributi;

- la determina n. 103 del 15.06.2005 avente per oggetto: "Legge 17 Febbraio 1992, n. 179, art. 18 "Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa". Precisazioni di determinazioni di calcolo e documentazione da presentare" stabilisce :

- la documentazione che, le cooperative a proprietà indivisa, devono presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cessione in proprietà ai soci già assegnatari;

- l'assunzione della superficie complessiva approvata con il Quadro Tecnico Economico di ogni singolo intervento facente capo all'insediamento costruttivo oggetto della richiesta di autorizzazione alla cessione, quale base di calcolo per la determinazione dell'importo complessivo che le Cooperative edilizie a proprietà indivisa beneficiarie dell'autorizzazione alla cessione in proprietà, devono restituire alla Regione Piemonte;

- la cooperativa "Flavia Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa" ha realizzato un intervento nel Comune di Caraglio – Via Rocca Stella - Codice intervento n. 361- per n. 12 alloggi pari mq. 1.210,76, usufruendo dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28.

Visto:

- la nota del 12.11.2013 con la quale la "Flavia Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa" richiede l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi ai soci assegnatari dell'insediamento costruttivo realizzato nel Comune di Caraglio – Via Rocca Stella - Codice intervento n. 361- allegando parziale documentazione necessaria all'avvio del procedimento istruttorio;

- la nota del 22.09.2015, registrata al prot. n. 37539 del 23.09.2015, con la quale la "Flavia Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa" riconferma l'istanza e allega gli atti completi e definitivi e in particolare la copia dell'atto di Modifica ed integrazione all'atto di convenzione stipulato originariamente con il Comune di Caraglio – registrato a Cuneo il 9.06.2015 al numero 4841 serie 1T.

Considerato che :

- il programma costruttivo oggetto della richiesta di autorizzazione alla cessione risulta:

- realizzato per n. 12 alloggi, pari a mq. complessivi 1.210,76, ubicati in Caraglio – Via Rocca Stella, tutti assegnati;

- finanziato per :

- €. 223.109,38 - contributo dello Stato concesso ai sensi della legge 5.08.1978, n. 457;

- €. 96.131,74 - contributo integrativo regionale disposto ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n° 28 e successive modifiche ed integrazioni -;

- lo statuto e l'atto costitutivo vigenti della cooperativa prevedono la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di n. 90 giorni dal completamento definitivo degli atti necessari alla conclusione del procedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la legge 17 febbraio 1992 n. 179;

vista la D.G.R. n. 75 - 20054 del 15.06.1997;

visto D.Lgs n.165/2001;

vista la L.R. 23/2008;

visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118;

vista la D.G.R. n. 11 – 14882 del 28.02.2005

vista la determina n. 103 del 15.06.2005;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta e dal Consiglio Regionale con le deliberazioni in premessa citate;

determina

- di autorizzare la “Flavia Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa” a cedere in proprietà individuale ai soci che ne hanno già ottenuto l’assegnazione in uso e godimento gli alloggi relativi all’intervento costruttivo realizzato nel comune di Comune Caraglio – Via Rocca Stella - Codice intervento n. 361.

L’autorizzazione alla cessione in proprietà individuale ai soci, che ne hanno già ottenuto l’assegnazione in uso e godimento, è riferita ai complessivi n. 12 alloggi, pari a mq. 1.210,76. L’autorizzazione ha decorrenza immediata e validità fino ad un successivo provvedimento di modifica o revoca del medesimo;

- di stabilire che la “Flavia Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa” proceda alla cessione in proprietà ai soci assegnatari dei n. 12 alloggi pari a mq. 1.210,76, restituendo i contributi indicati nell’elenco allegato alla nota prot. n. 46813 del 18.12.2015 (Classificazione 11.130.50.0803_COOPEDI. DB0803. 17/2014A.5), esclusivamente entro il 30.04.2016.

Nel rogito dovrà essere fatta esplicita menzione degli avvenuti versamenti e dell’art. 20 della L. 179/92 così come modificato dall’art. 3 della L. 85/94.

Al rogito dovrà essere allegato l’attestato sul possesso dei requisiti soggettivi, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e lo stesso dovrà essere notificato a cura del notaio rogante entro 60 giorni dalla stipula:

- al Comune di Caraglio per la verifica ed il controllo sull’applicazione dei prezzi di cessione degli alloggi;

- alla Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale - Settore Edilizia Sociale all’indirizzo di posta certificata: coesionesociale@cert.regione.piemonte.it.

I versamenti intestati alla Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 – TORINO, devono essere effettuati :

- con bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA - Via Garibaldi, 2 – 10122 TORINO sul c/c/b 40777516, codice ABI 02008, CAB 01044, Codice CIN V, IBAN IT94V0200801044000040777516;

- di stabilire che - successivamente alla data del 30.04.2016 - la “Flavia Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa”, per procedere alla stipula degli atti di cessione nei confronti dei soci assegnatari, deve inoltrare regolare richiesta alla Regione Piemonte di aggiornamento degli importi da restituire;

- di stabilire che la percentuale d’invenuto, conseguente all’assegnazione in proprietà dei n. 12 alloggi pari a mq. 1.210,76 viene stabilita - dalla Regione Piemonte - dopo l’incasso degli importi restituiti;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Visto di Controllo
Il Direttore Regionale
Gianfranco Bordone